

(N. 1896)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1962

Istituzione di un'indennità di rappresentanza  
per i direttori generali e qualifiche equiparate o superiori

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si istituisce a favore dei direttori generali e degli altri dipendenti statali con qualifiche o funzioni equiparate o superiori un'indennità per spese di rappresentanza, analogamente a quanto le norme in vigore già prevedono per alcune delle cariche direttive dello Stato (prefetti, personale direttivo degli esteri, eccetera).

La concessione dell'indennità risponde ad esigenze rappresentative proprie di tali cariche ed appare vieppiù giustificata in conseguenza della contrazione apportata agli emolumenti tradizionali di dette categorie di personale dall'applicazione delle recenti direttive governative sul divieto di cumulo degli incarichi.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa l'ammontare dell'indennità nella misura di un terzo dello stipendio iniziale della qualifica rivestita, identificandone i destinatari con

riferimento alla norma del vigente stato giuridico che prevede per la nomina delle più alte cariche la deliberazione del Consiglio dei ministri. Precisa inoltre che la stessa indennità compete anche ai magistrati e ai militari investiti delle funzioni di direttore generale, equiparate o superiori.

Trattandosi di indennità per spese di rappresentanza, e cioè per esigenze connesse all'effettivo esercizio della carica direttiva, lo stesso articolo 1 (comma terzo) stabilisce che l'indennità non è dovuta per i periodi di tempo nei quali il personale in questione non attenda (come nell'ipotesi di destinazione ad incarichi speciali) alle funzioni proprie della rispettiva qualifica.

È inoltre previsto (comma quarto) che l'indennità non è cumulabile, fino alla concorrenza del suo importo, con altre aventi anche esse finalità di rappresentanza o si-

milari (ad esempio indennità già riconosciute ai prefetti e al personale direttivo degli Esteri).

Il provvedimento comporta una spesa annua di lire 200 milioni. Poichè è prevedibile che esso non possa essere perfezionato e tradotto in legge prima del 1° marzo pros-

simo, la spesa a carico dell'esercizio in corso è prevista in lire 50 milioni.

Alla copertura si farà fronte con aliquote delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento relativo alla revisione delle aliquote di ricchezza mobile, categorie A e B (articolo 2).

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato aventi qualifica di direttore generale, equiparata o superiore, nominati con le modalità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è attribuita una indennità per spese di rappresentanza pari ad un terzo dello stipendio iniziale della qualifica rivestita.

La stessa indennità compete ai magistrati e ai militari investiti delle funzioni di direttore generale, equiparate o superiori.

L'indennità non è dovuta per i periodi di tempo nei quali il personale di cui al

primo comma non eserciti funzioni proprie della rispettiva qualifica.

L'indennità non è cumulabile, fino a concorrenza del suo importo, con le indennità di rappresentanza od altre equiparabili previste dalle vigenti disposizioni a favore del personale di cui al presente articolo.

### Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62, e di lire 200 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.